



REGIONE TOSCANA  
GIUNTA REGIONALE

**ESTRATTO DAL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 25-03-2013 (punto N 28 )**

Delibera

N 213

del 25-03-2013

*Proponente*

LUIGI MARRONI

DIREZIONE GENERALE DIRITTI DI CITTADINANZA E COESIONE SOCIALE

*Pubblicita'/Pubblicazione Atto soggetto a pubblicazione integrale (PBURT/BD)*

*Dirigente Responsabile PIERO SALVADORI*

*Estensore GONARIA MULA*

*Oggetto*

Proroga degli attestati di esenzione dalla compartecipazione alla spesa sanitaria per motivi di reddito. Determinazioni per l'anno 2013.

*Presenti*

SALVATORE ALLOCCA

ANNA MARSON

GIANNI SALVADORI

CRISTINA SCALETTI

GIANFRANCO

STELLA TARGETTI

SIMONCINI

LUIGI MARRONI

VITTORIO BUGLI

VINCENZO CECCARELLI

*Assenti*

ENRICO ROSSI

ANNA RITA BRAMERINI

*NOTA*

ERRATA CORRIGE: NEL FRONTESPIZIO ALLA PUBBLICITA'/PUBBLICAZIONE LEGGASI "ATTO SOGGETTO A PUBBLICAZIONE SU BANCA DATI (PBD)

## LA GIUNTA REGIONALE

Vista la Deliberazione G.R. n.696 del 1 agosto 2011 che dispone l'adeguamento regionale alle nuove misure di rilevazione e verifica delle esenzioni dalla compartecipazione alla spesa sanitaria, in base al reddito, tramite il supporto del Sistema Tessera Sanitaria, previste dal D.M. 11 dicembre 2009;

Dato atto che il citato decreto ministeriale prevede il potenziamento delle procedure di verifica della sussistenza del diritto all'esenzione mediante le funzionalità del Sistema Tessera Sanitaria che, annualmente, rende disponibili alle Aziende UU.SS.LL. e ai medici prescrittori gli elenchi aggiornati relativi agli assistiti aventi diritto all'esenzione sulla base delle informazioni fornite dall'Agenzia delle Entrate e dall'Inps;

Vista la Deliberazione G.R. n.216/2012 che ha prorogato fino al 31 marzo 2013 la validità degli attestati di esenzione per reddito E01, E03, E04 con scadenza al 31 marzo 2012;

Rilevato che sono tuttora in via di completamento le procedure di adeguamento del sistema informativo regionale atte a facilitare la diretta consultazione e rilevazione del diritto all'esenzione da parte dei prescrittori cosicché progressivamente il medico potrà recepire la relativa informazione dal Sistema Informativo regionale del Servizio Sanitario Toscano al momento della compilazione della ricetta elettronica;

Considerato che, ad oggi, i medici all'atto della prescrizione possono, comunque, acquisire l'informazione relativa alla condizione di esenzione per reddito mediante le funzionalità informatiche del Sistema Tessera Sanitaria e che, a tal fine, sono in fase di rilascio ulteriori servizi regionali on line;

Ricordato, inoltre, che :

1. i cittadini presenti nei suddetti elenchi ministeriali degli assistiti esenti, annualmente aggiornati sulla base delle informazioni rese disponibili dall'Agenzia delle Entrate e dall'Inps, possono visualizzare la propria posizione rispetto all'esenzione ed eventualmente stampare il relativo attestato di esenzione per reddito mediante l'utilizzo della carta sanitaria, con le seguenti modalità:
  - presso i TOTEM denominati PuntoSI situati presso le Aziende Sanitarie
  - accedendo ai "SERVIZI *online*" sul sito web di Regione toscana;
2. i cittadini non inclusi negli elenchi, che intendano comunque avvalersi del diritto all'esenzione per reddito, sono tenuti, ai sensi del DM 11/12/2009, a presentare idonea autocertificazione presso la propria azienda sanitaria di assistenza e ad acquisire il relativo attestato di esenzione;

Ritenuto opportuno, al fine di ridurre i disagi ai cittadini interessati e facilitare l'esercizio del proprio diritto, confermare le procedure semplificate di rinnovo già previste nella citata Deliberazione n.216/2012, prorogando fino al 31 ottobre 2013 la validità degli attestati di esenzione (codice E01, E03, E04) in scadenza al 31 marzo 2013;

Stabilito, pertanto, che dal 1 aprile al 31 ottobre 2013 i cittadini possono continuare, sotto la propria responsabilità, ad avvalersi degli attestati di esenzione E01, E03, E04 in scadenza al 31 marzo 2013. I cittadini aventi diritto sono tenuti ad avvalersi del suddetto attestato solo nel caso in cui permangano le condizioni personali e di reddito previste dalla vigente normativa, ricordando, in particolare, che il reddito complessivo fiscale del nucleo familiare, considerato ai fini dell'esenzione, deve essere sempre riferito al reddito dell'anno precedente;

Ribadito che le Aziende Sanitarie Locali effettuano, sulla base delle informazioni rese disponibili dal Sistema Tessera Sanitaria, i controlli sulla permanenza dei requisiti richiesti ai fini dell'esercizio del diritto all'esenzione recuperando, in caso di decadenza dal beneficio, gli importi del ticket non corrisposto per le prestazioni erogate

Precisato che, durante la vigenza del periodo di proroga, i cittadini interessati possono acquisire l'informazione relativa all'inclusione negli elenchi ministeriali degli assistiti esenti:

- dal certificato di esenzione in loro possesso, salvo che non siano intervenute modifiche delle condizioni di reddito ivi attestate, verificando l'eventuale presenza della seguente formula di richiamo al DM 11/12/2009

indicata in testa al certificato medesimo: "Certificato di esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria per motivi di reddito rilasciato dalla Regione Toscana ASL [.....] sulla base delle informazioni presenti nell'elenco di cui al D.M. 11/12/2009

- mediante l'utilizzo della carta sanitaria, presso i TOTEM denominati PuntoSI situati presso le Aziende Sanitarie o accedendo ai "SERVIZI *online*" sul sito web di Regione Toscana;
- presso la propria Azienda USL;

Previsto, pertanto che:

- dal 1 novembre 2013, per i cittadini inclusi negli elenchi ministeriali degli assistiti esenti, non sarà necessaria l'acquisizione ed esibizione dell'attestato poiché l'informazione relativa alla sussistenza della condizione di esenzione per reddito sarà rilevata, per via informatica, dal medico all'atto della prescrizione sanitaria, su richiesta dell'assistito;
- i cittadini non inclusi nei suddetti elenchi, che intendano comunque avvalersi del diritto all'esenzione per reddito oltre i termini di proroga dell'attestato, sono tenuti, come previsto dal D.M. 11/12/2009, a presentare idonea autocertificazione presso la propria azienda sanitaria di assistenza e ad acquisire il relativo attestato di esenzione.

Ribadito che i cittadini disoccupati, e loro familiari a carico, con codice di esenzione E02, sono tenuti secondo le procedure previste dalla DGR n. 696/2011, a recarsi all'Azienda USL di assistenza per autocertificare l'esenzione e richiedere il rilascio del relativo certificato;

A voti unanimi,

#### DELIBERA

1. di prorogare, fino al 31 ottobre 2013 la validità degli attestati di esenzione per reddito con codice E01, E03, E04 in scadenza il prossimo 31 marzo 2012;
2. di prevedere che dal 1 aprile al 31 ottobre 2013 il cittadino possa avvalersi dell'attestato, così prorogato, sotto la propria responsabilità, solo nel caso in cui permangano le condizioni personali e di reddito previste dalla vigente normativa, ricordando, in particolare, che il reddito complessivo fiscale del nucleo familiare, considerato ai fini dell'esenzione, deve essere sempre riferito al reddito dell'anno precedente;
3. di impegnare le Aziende Sanitarie Locali ad effettuare, sulla base dei dati aggiornati dal Sistema Tessera Sanitaria, i controlli sulla permanenza dei requisiti richiesti ai fini dell'esercizio del diritto all'esenzione recuperando, in caso di decadenza dal beneficio, gli importi del ticket non corrisposto per le prestazioni erogate;
4. di prevedere che :
  - dal 1 novembre 2013, per i cittadini inclusi negli elenchi ministeriali degli assistiti esenti, per accedere all'esenzione non sarà necessaria l'acquisizione ed esibizione dell'attestato poiché la relativa informazione sarà rilevata dal medico, per via informatica, all'atto della prescrizione sanitaria, su richiesta dell'assistito;
  - i cittadini non inclusi nei suddetti elenchi, che intendano comunque avvalersi del diritto all'esenzione per reddito oltre i termini di proroga, sono tenuti, ai sensi del D.M. 11/12/2009, a presentare idonea autocertificazione presso la propria azienda sanitaria di assistenza e ad acquisire il relativo attestato di esenzione, da esibire al medico all'atto della prescrizione.
5. di impegnare le Aziende Sanitarie a garantire un'adeguata comunicazione delle presenti disposizioni in favore degli operatori e professionisti coinvolti e dei cittadini interessati;

Il presente atto è soggetto a pubblicazione sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta Regionale ai sensi dell'art.18,comma 2, della L.R. n. 23/2007.

SEGRETERIA DELLA GIUNTA  
IL DIRETTORE GENERALE  
ANTONIO DAVIDE BARRETTA

Il Dirigente Responsabile  
PIERO SALVADORI

Il Direttore Generale  
EDOARDO MICHELE MAJNO